



SICUREZZA INTEGRALE AURORA

Polizza Cumulativa Altre forme

**Assicurazione Corpi veicoli terrestri, Natanti ed altre
garanzie**

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri relativa a Veicoli a motore, Rimorchi ed altre garanzie

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Sicurezza Integrale Aurora Polizza Cumulativa - Altre Forme"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo/rimorchio ed alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo/natante, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito:

- ✓ Incendio ed altri danni: danni da incendio, esplosione, scoppio dell'impianto di alimentazione, anche se causati da dolo di terzi o fulmine;
- ✓ Furto e rapina: danni subiti in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina;
- ✓ Fenomeni naturali: danni da fenomeni naturali quali ad esempio grandine, uragani, trombe d'aria, terremoto ecc.;
- ✓ Eventi socio-politici: danni a seguito di atti dolosi di terzi conseguenti ad esempio a scioperi, sommosse, tumulti ecc.;
- ✓ Guasti accidentali: danni a seguito di urto ad esempio contro altri veicoli, animali, ostacoli fissi, uscita di strada, ecc.

Il contratto prevede, inoltre, le garanzie:

- ✓ *Garanzie accessorie: coperture di garanzie aggiuntive quali ad es. sostituzione delle serrature del veicolo, smarrimento o sottrazione delle chiavi, sostituzione ed installazione dei cristalli ecc..*
- e le seguenti garanzie rivolte alla persona:
- ✓ *Tutela legale: rimborso spese legali occorrenti all'assicurato per la difesa in sede extragiudiziale e giudiziale;*
- ✓ *Patente: rimborso spese sostenute per ritiro e sospensione della patente di guida.*



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non copre:

- ✗ i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- ✗ i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni

- ! avvenuti per atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare;
- ! conseguenti ad energia nucleare o radioattività;
- ! determinati o agevolati da dolo del contraente/assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
- ! verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! conseguenti ad appropriazione indebita;
- ! guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! fenomeno elettrico eccetto per le Garanzie Accessorie,
- ! da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati da:

Incendio ed altri danni:

- ! operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
- ! bruciature non seguite da incendio.

Furto:

- ! appropriazione indebita;

Guasti Accidentali:

- ! da Conducente non abilitato alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta e rinnovata entro tre mesi o in attesa di rilascio e successivamente rilasciata;
- ! per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

Tutela legale:

- ! materia fiscale e amministrativa;
- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! fatti dolosi commessi dall'assicurato;
- ! fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Patente:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! partecipazione a gare o competizioni sportive;
- ! fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nel territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia, della Croazia, del Regno Unito, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale anche negli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3%), quadrimestrale (maggiorazione del premio 4%) o trimestrale (maggiorazione del premio 5%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

Per il conguaglio del premio, relativo ai veicoli inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro 15 giorni dalla comunicazione di UnipolSai al Contraente o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione, sostituzione e/o altre variazioni contrattuali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri veicoli a motore, Rimorchi ed altre garanzie.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. della navigazione
(DIP Aggiuntivo R.C. della navigazione)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Sicurezza Integrale Aurora Polizza Cumulativa - Altre Forme"

Data: 01/02/2022

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. della navigazione è l'ultimo disponibile pubblicato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2020, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.450,90 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.605,13 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2020, è pari ad € 2.989,3 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.345,2 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.509,9 milioni e ad € 8.642,6 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, pari a 3,18 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale e/o somma assicurata), attraverso una serie di coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo assicurato. Le garanzie prestate sono: Incendio e Furto, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Guasti Accidentali e Garanzie accessorie.

Il contratto può prevedere inoltre le garanzie: Patente e Tutela Legale.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI SUL PREMIO

Non presenti	Il contratto non presenta opzioni che prevedano una riduzione del premio.
--------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	• Denuncia di sinistro garanzie Incendio e Furto, Eventi Atmosferici, Eventi Socio-Politici, Guasti Accidentali e Garanzie Accessorie Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro. • Denuncia di sinistro per la garanzia Tutela Legale Deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro. • Denuncia di sinistro per la garanzia Patente Deve essere fatta a UnipolSai entro tre giorni da quando il Conducente ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
	Assistenza diretta UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri della garanzia sotto indicata affidandosi: - al circuito dei centri cristalli UnipolGlass nel caso della garanzia "Rottura Cristalli" (www.unipolglass.it);
	Gestione da parte di altre imprese UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri della garanzia sotto indicata affidandosi alla seguente Compagnia: - ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it).
	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"
Obblighi dell'impresa	Non è contrattualmente precisato un termine per la liquidazione dei sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale; • trasferimento della proprietà del natante con risoluzione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	• Contratto di durata di un anno o anno più frazione Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione), è stipulato senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. • Contratto di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
Sospensione	Non è consentita la sospensione del contratto.



Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Il contraente ha diritto di richiedere l'esclusione delle applicazioni nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della navigazione del natante; • furto totale o rapina del natante; • trasferimento della proprietà del natante.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto "Sicurezza Integrale Aurora Polizza Cumulativa - Altre Forme" è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di veicoli che intendono proteggere il loro veicolo o le persone che lo utilizzano attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "Cumulativa".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Perizia contrattuale ed arbitrato L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Infortuni del Conducente" e "Tutela Legale" che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di UnipolSai e del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria • Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 45 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).

*Sicurezza Integrale Aurora
Cumulativa
ALTRE FORME
Ed. 01.02.2022*



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprehensive di GLOSSARIO
Modello U9013 A-10 - Ed. 01.02.2022

GLOSSARIO	1 di 26
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI	4 di 26
SEZIONE TUTELA LEGALE	14 di 26
SEZIONE PATENTE	18 di 26
CONDIZIONI GENERALI COMUNI	20 di 26
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI	22 di 26
CODICE CIVILE	23 di 26

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Accessori aggiuntivi non di serie:** dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori fono-audiovisivi:** radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Appropriazione indebita:** appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atto vandalico:** atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
- **Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.
- **Carta verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto/Polizza:** documenti che provano l'assicurazione.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno totale:** perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Deprezzamento:** svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

- **Ebbrezza alcolica:** stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'art. 186 del Nuovo codice della strada.
- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Eurotax:** bollettino periodico pubblicato dall'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli.
- **Franchigia:** somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
- **Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Legge:** decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.
- **Minimo non indennizzabile:** importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
- **Nuovo codice della strada:** decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
- **Premio:** somma dovuta dal contraente alla Società.
- **Proprietario:** intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto diriservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **Quattroruote:** rivista mensile, pubblicata dall'editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar".
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Regola proporzionale:** norma che stabilisce che l'indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
- **Rinnovo:** possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

- **Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
- **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
- **Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.
- **Tariffa:** insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
- **Tutela legale:** l'assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo:** per la garanzia Tutela legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Veicolo:** veicolo a motore per la circolazione su strada o relativo rimorchio, indicato nella scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

Art. 1. - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, **i danni materiali e diretti** subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli accessori aggiuntivi, in conseguenza degli eventi garantiti. La Società si obbliga, altresì, per i danni previsti nelle Garanzie accessorie, se rese operanti.

Art. 2. - Incendio ed altri danni

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- incendio;
- esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione;
- fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

La garanzia è operante anche nel caso di:

- colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato;
- dolo di terzi limitatamente ai danni conseguenti ad incendio.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di € 250.000,00 per sinistro, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi in conseguenza di incendio del veicolo nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale quale definita dalla Legge.

Questa estensione non opera:

- a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
- b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato;
- c) per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.

Art. 3. - Furto e rapina

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- furto, consumato o tentato; rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati.

Sono compresi i danni subiti dal veicolo:

- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina;
- durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato;
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo.

La validità della garanzia Furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.

Art. 4. - Eventi socio-politici

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti di terrorismo e sabotaggio.

Inoltre - con l'eccezione per ciclomotori, motocicli e motocarrozze - la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da:

- vandalismo.

La garanzia opera sempre che l'assicurato od il conducente non vi abbiano preso parte attiva.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.

Art. 5. - Fenomeni naturali

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- bufera, trombe d'aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
- allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- caduta di grandine, neve e ghiaccio;
- pressione della neve;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- caduta di alberi o di sassi;
- collisione con animali selvatici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato.

Art. 6. - Guasti accidentali

(garanzia facoltativa, valida esclusivamente per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza la forma di garanzia "1" e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- collisione con altri veicoli identificati con targa;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato;

verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche e private.

La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato e la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dei medesimi soggetti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, di minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella scheda di polizza.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato.

Art. 7. - Garanzie accessorie

(garanzia facoltativa, operante entro i limiti di indennizzo convenuti, per le prestazioni richiamate nella scheda di polizza per le quali è corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- **Danni da imbrattamento**

(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozze)

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali.

La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

- **Rottura cristalli**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette)

Autovetture, Autocarri e Autocaravan

Qualora l'assicurato si rivolga ad un centro UnipolGlass (per maggiori informazioni consultare il sito www.unipolglass.it o contattare il Numero Verde 800055088), la Società, **previa presentazione di regolare documentazione probatoria**, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi, senza l'applicazione di limiti di indennizzo, franchigie, scoperti o minimi non indennizzabili.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 500,00.

Fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, qualora l'assicurato scelga una struttura diversa da UnipolGlass, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 e per anno assicurativo.

La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.

La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Altri veicoli

La Società, **fino alla concorrenza di € 500 e per anno assicurativo**, si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l'abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.

La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

- **Fenomeno elettrico**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d'epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)
La Società, **nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo**, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
- **Ripristino dei dispositivi di sicurezza**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicoli ad eccezione di auto d'epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)
La Società, **nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo**, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- **Ripristino dell'autorimessa**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza d'incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo.

- **Recupero, parcheggio e rimessaggio**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito d'incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato.
- **Sostituzione delle serrature**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi, nonché per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- **Immatricolazione e/o passaggio di proprietà**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione a seguito di sinistro, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
- **Duplicato della patente**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente, in caso d'incendio, smarrimento o furto, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- **Custodia**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per custodia nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione per il quale la garanzia assicurativa sia operante.
- **Danni al bagaglio**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozze)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio.
- **Ripristino dell'impianto antifurto**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d'epoca, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozze)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in caso di incidente da circolazione, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- **Tassa di proprietà**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, si obbliga a rimborsare la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data della perdita di possesso e la data di scadenza della tassa pagata. La garanzia opera in caso di furto totale, rapina o distruzione del veicolo a seguito di sinistro, presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

- **Acquisizione documenti per la liquidazione**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)
La Società si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza.
- **Collisione con veicolo non assicurato**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)
La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.
L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- **Deroga al degrado**
(garanzia accessoria operante per le autovetture ad uso privato e per i veicoli ad uso promiscuo)
A parziale deroga dell'art. 13 - Determinazione dell'ammontare del danno, in caso di danno parziale alle parti meccaniche al veicolo assicurato risarcibile sulla base della garanzia Furto e rapina e Guasti accidentali, l'indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al loro valore a nuovo, senza tener conto del deprezzamento. Tale condizione opera fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) del veicolo assicurato.
Trascorso tale termine, si applicherà un deprezzamento pari al 10% per ogni anno intero della vita del veicolo con riferimento alla data della sua prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero) con il massimo del 50%.

Art. 8. - Forma di garanzia "3" "a primo rischio assoluto"

La garanzia è prestata fino a concorrenza del valore assicurato per ogni sinistro senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

Art. 9. - Forma di garanzia "7" "a valore commerciale"

La garanzia è prestata fino a concorrenza del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con riferimento:

- limitatamente alle autovetture, alla valutazione pubblicata nella rivista "Quattroruote" riportata nel fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro;
- per gli altri veicoli, alla valutazione pubblicata nel bollettino "Eurotax giallo/vendita" riportata sul fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.

Qualora il veicolo non risulti quotato dalle suddette riviste, si farà riferimento al valore di mercato del veicolo.

Art. 10. - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
- b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo, salvo che sia stata resa operante la garanzia Eventi socio-politici;
- c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d'aria ed uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo che sia stata resa operante la garanzia Fenomeni naturali o - per la sola rottura cristalli - la garanzia Garanzie accessorie;
- d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o - limitatamente al furto ed alla rapina - da colpa grave del contraente, dell'assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo;
- f) di semplici bruciature non seguite da incendio;

- g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la garanzia Garanzie accessorie;
 - h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - i) conseguenti ad appropriazione indebita;
 - j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - k) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.
- Inoltre, qualora sia stato reso operante l'art. 6 - Guasti accidentali, l'assicurazione non é operante:
- l) se alla guida vi é persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, salvo i casi di:
 - superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle Autorità a norma del Nuovo Codice della Strada;
 - patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
 - m) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
 - n) per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori-strada";
 - o) per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
 - p) per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 - q) che comportino la sostituzione dei cristalli di veicoli con cristalli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.

Art. 11. - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell'entità approssimativa del danno.

Nei casi di furto, rapina, incendio, smarrimento ed eventi sociopolitici dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa.

Se il furto o la rapina é avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana.

Art. 12. - Riparazioni - sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'assicurato, può far eseguire, a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché sostituire lo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore commerciale al momento del sinistro.

Art. 13. - Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;

- se l'assicurazione viene prestata a "primo rischio assoluto", la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto:

- **per le autovetture:**

della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista "Quattroruote" richiamandosi al "Codice Infocar" del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista "Quattroruote", l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero) l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al "Codice Infocar" pubblicato sulla rivista "Quattroruote" richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), con il massimo del 50%;

- **per gli altri veicoli:**

della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino "Eurotax giallo/vendita" richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino "Eurotax giallo/vendita", l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubblicata sul bollettino "Eurotax giallo/vendita" richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) dello stesso, con il massimo del 50%.

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'I.V.A., salvo il caso in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

Art. 14. - Liquidazione del danno e nomina dei periti

La liquidazione del danno può aver luogo mediante accordo fra le parti.

Le controversie, su concorde richiesta dell'assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi la residenza dell'assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 11 e 12;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito é a carico della parte soccombente.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15. - Pagamento dell'indennizzo

La Società, verificata l'operatività della garanzia e concordata l'entità del danno anche in base agli eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza, provvede al pagamento dell'indennizzo entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, la Società provvede al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'assicurato, a richiesta della stessa, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure, in sostituzione, il certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

Nel solo caso del furto, rapina o appropriazione indebita, l'assicurato, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 150 bis della Legge, in caso di furto parziale, furto totale, rapina, appropriazione indebita e incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Art. 16. - Recupero

In caso di furto o di rapina l'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all'art. 13.

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Qualora, invece, l'assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'art. 15, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 17. - Antifurto e localizzatore satellitare

(condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella "Parte B" del contratto)

La Società prende atto, su dichiarazione del contraente, che sul veicolo assicurato con la garanzia Furto e rapina è installato **un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS e che è stato attivato l'abbonamento al relativo servizio.**

Il contraente dichiara altresì che tale dispositivo è stato installato:

- di serie, dalla casa costruttrice,
- oppure,
- come accessorio fatturato, all'atto dell'acquisto, da concessionari, filiali o da centri di installazione convenzionati e formalmente riconosciuti dal produttore o dai suoi punti di vendita ufficiali.

In considerazione delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente, la Società presta la garanzia Furto e rapina a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa;
- c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all'Agenzia della Società, all'atto dell'emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Operativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
- e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì, conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
 - f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
 - f.2) Direttiva Ec 73/23 per la Sicurezza Elettrica;
 - f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
 - f.4) Direttiva ISO7637.

Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costruttrice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all'Agenzia della Società all'atto dell'emissione della polizza;

- g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS. La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS.

L'assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito.

Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore.

Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina:

- qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e che, quindi, la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l'assicurato sia stato messo a conoscenza dell'esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino;

la Società applicherà uno scoperto del 25%.

Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

Esclusioni

La copertura dei rischi furto e rapina non è operante:

1. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Centrale Operativa e in caso di mancato/interrotto pagamento del canone;
2. per mancata consegna della prevista documentazione da parte dell'assicurato;
3. nel caso in cui il contraente e/o l'assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;
4. per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di polizza.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, VR (Italia), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411;

fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557;

mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: denunce@arag.it;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.

Art. 18. - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale convenuto nella Scheda di polizza per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, nei seguenti casi:
 - a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 50.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
 - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
 - a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 19 - Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi;
 - b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
 - c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. 19 - Esclusioni, lettera e);
 - d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
 - e) sostenere controversie relative a danni cagionati, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile);
 - f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 19 - Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono diversi compensi professionali;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
 - le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 23 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n.91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. Le garanzie sono prestate:
al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.
Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito danni materiali o lesioni personali.

Art. 19 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (fermarsi e prestare soccorso in caso d'incidente) del Nuovo codice della strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 20. - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 21 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 365 giorni (1 anno) dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 21. - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 22 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 21 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Nè Società nè ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 24 - Pagamenti - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 25 - Estensione territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

Art. 26. - Rischio assicurato

(garanzia facoltativa, operante solo se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)

La Società assume a proprio carico, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese sostenute dal conducente a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.

La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.

- **Autoscuola - Corso di recupero punti patente**

Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge.

La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell'evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.

- **Spese per esame di revisione della patente**

Qualora dalla patente del conducente siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute.

La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.

- **Spese di deposito**

Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese sino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.

- **Spese per interprete**

Qualora il conducente si trovi all'estero e a seguito dell'evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l'assistenza di un interprete.

- **Spese documenti di circolazione**

Qualora in conseguenza dell'evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

Art. 27 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- b) in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Nuovo Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;
- f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.

Art. 28 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'Autorità.

Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

Art. 29 - Pagamento delle spese sostenute

La Società, previa consegna dell'idonea documentazione, richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo

sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.

Le prestazioni operano per gli eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 30. - Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento.

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 31. - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze previste contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto.

Art. 32. - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, del Regno Unito, della Serbia, di Andorra e della Russia.

L'assicurazione, anche se la garanzia Responsabilità civile obbligatoria è prestata da altra Impresa, vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

Art. 33. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 34. - Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione del contratto.

Art. 35. - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto del contraente o dell'assicurato.

Art. 36. - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente.

Art. 37. - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

Art. 38. - Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 00187 ROMA

**Art. 39. - Polizza amministrata a regolazione premio
(operante solo se indicato il codice 179 nella scheda di polizza)**

Il contratto è stato emesso in base agli elementi comunicati dal contraente all'atto della stipulazione.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate alla Società; le variazioni avranno effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dal telegramma o telex o facsimile con cui la registrazione è notificata alla Società.

La regolazione del premio relativa alle variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni annualità.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il quindicesimo giorno dalla data in cui la Società effettua la comunicazione al contraente.

Il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1882 - Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta

dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892, 1893, 1391, 1392.

Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese (omissis).

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (omissis).

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2054 - Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, *Sinistri* con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o *Sinistri* anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di *Sinistri* con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In

casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei *Sinistri* o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statisticotarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei *Sinistri*; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

